



Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione "G. Pascale"
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 1

**PRECISAZIONE IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 18.04.2014, INERENTI LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVICE TRIENNALE DI PATOLOGIA MOLECOLARE.
CIG 5699845CE1**

DOMANDA: Si chiede di confermare che la dichiarazione di cui all’Allegato A/1/1 debba essere resa dai procuratori firmatari dell’offerta ma non dai procuratori i quali, benché titolari di una procura continuativa, non siano titolari di poteri di legale rappresentanza della società e di conseguenza non siano equiparabili ai legali rappresentanti della società stessa, come previsto all’art. 38, comma 1, lett. b) , D.Lgs. n. 163/2006.

RISPOSTA: Al riguardo giova richiamare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013, la quale precisa che il **procuratore ad negotia**, figura solo eventuale e non necessaria nell’assetto della società, è titolare di limitati poteri gestori individuati dall’atto di procura e soggiace alle direttive degli stessi amministratori; pertanto, in assenza di una espressa previsione della *lex specialis*, non occorre che egli renda la dichiarazione sui requisiti di moralità professionale ex art. 38.

Tuttavia, i giudici dell’Adunanza Plenaria sottolineano però che a volte *“nella modulazione degli assetti societari, la prassi mostra l’emersione di figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori”*.

In queste ipotesi, anche con riferimento alla figura del procuratore, l’assenza di una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità professionale potrà portare all’esclusione dell’impresa dalla procedura, in quanto *“in tal caso il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti”*.